



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE
TRESINARO SECCHIA**

Il Presente Regolamento è stato :

- approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 16 del 26/05/2026

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa	pag. 3
Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali	pag. 3
Art. 3 – Definizioni	pag. 4
Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	pag. 5
Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto	pag. 7
Art. 6 – Informativa	pag. 8
Art. 7 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati	pag. 9
Art. 8 – Titolare e Designato del Trattamento dei dati	pag. 9
Art. 9 – Incaricati del Trattamento	pag. 11
Art. 10 – Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati	pag. 12
Art. 11 – Sicurezza dei dati	pag. 13
Art. 12 – Specificità per body cam e dash cam	pag. 14
Art. 13 – Videosorveglianza con il sistema delle video-fototrappole	pag. 15
Art. 14 – Accesso ai dati	pag. 16
Art. 15 – Diritti dell'interessato	pag. 16
Art. 16 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	pag. 17
Art. 17 – Provvedimenti attuativi	pag. 17
Art. 18 – Diritto di risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 18
Art. 19 – Pubblicità del Regolamento	pag. 18
Art. 20 – Entrata in vigore	pag. 18

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, dashcam e bodycam gestiti dall'Unione Tresinaro Secchia per conto dei Comuni aderenti al Corpo Unico di Polizia Locale ed impiegati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza cittadina, dispositivi dashcam e bodycam, attivi nei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “*alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “*alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori*”.
- D.L. 14 del 20 febbraio 2017, art. 4, con riferimento alla definizione di sicurezza urbana
- Linee guida n. 3/2019 EDPB sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video

Il trattamento delle immagini captate tramite videosorveglianza cittadina, dispositivi dashcam e bodycam nell'ambito dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:

Principio di liceità — Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità — In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi

possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità - La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità — Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che l'art. 4 del D.L. 14/2017 definisce come il *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **«dato personale»**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per **«trattamento»**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per **“banca dati”**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per **«profilazione»**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per «**videosorveglianza**», ai fini del presente del Regolamento, si intende l'attività di captazione immagini e loro successivo trattamento attraverso sistemi di videocamere, fototrappole, dash cam, body cam e telecamere montate a bordo di droni radiocomandati a pilotaggio remoto.

Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione in conformità a quanto previsto dal:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, i dispositivi di

videosorveglianza, attivati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia e gestito dal Corpo Unico di Polizia Locale sono precipuamente rivolti a garantire la **sicurezza urbana** che, l'art. 4 del D.l. 14/2017 testualmente definisce come il *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*.

Ulteriore finalità del sistema di sorveglianza adottato nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia e gestito da quest'ultima attraverso il Corpo Unico di Polizia Locale è quella della tutela ambientale con riferimento al controllo delle attività illecite di abbandono e smaltimento di rifiuti con particolare riferimento alle aree di maggiore sensibilità sotto il profilo ambientale. A tal fine i Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia si avvalgono di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di “video/foto-trappole” collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi, stazioni ecologiche e ogni altra area sensibile ed individuata per il rischio che si intende prevenire).

La disponibilità tempestiva di immagini presso i locali in uso al Corpo Unico di Polizia locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) monitorare il traffico;
- f) supportare attività di protezione civile e gestione delle emergenze, limitatamente a eventi che comportino rischi per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana o la tutela del territorio;
- g) acquisire elementi probatori in relazione a sinistri stradali e fattispecie penali;
- h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti

dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

È altresì disciplinato dal presente Regolamento il trattamento dei dati acquisiti mediante telecamere a bordo di servizio (dash cam), telecamere indossabili (body cam), telecamere modulari (cd. fototrappole) e telecamere montate a bordo di droni radiocomandati a pilotaggio remoto, nonché apparecchiature, anche mobili, di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio dei Comuni, nonché del patrimonio ambientale e culturale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investita l'Unione Tresinaro Secchia.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Presso i locali della Polizia Locale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle "video/foto-trappole" né dalle "dash cam" o dalle "body cam".

Il sistema centralizzato di videosorveglianza (ad eccezione delle fototrappole e delle "body cam".) è installato presso i Datacenter di Lepida Scpa e i dati sono conservati secondo le più recenti certificazioni (a titolo non esaustivo):

- ISO 9001: Gestione della qualità.
- ISO/IEC 27001: Sicurezza delle informazioni.
- ISO/IEC 27017 & 27018: Estensioni della 27001 per sicurezza e privacy dei servizi cloud.
- ISO 45001: Salute e sicurezza sul lavoro.
- ISO 14001: Gestione ambientale (applicata ai data center).

I dati sono accessibili attraverso l'utilizzo del software specifico dotato delle certificazioni ISO/IEC 27001 e 27017 in postazioni designate dal Responsabile della Polizia Locale.

I dati delle fototrappole in uso sono conservati, per i tempi previsti dalla normativa, a bordo dei singoli apparati di ripresa video e sono accessibili attraverso la piattaforma cloud dello specifico fornitore.

I dati delle “dash cam” in uso sono con conservati, per i tempi previsti dalla normativa, a bordo dei singoli apparati di ripresa video e sono accessibili esclusivamente in locale.

I dati delle “body cam” in uso sono conservati, per i tempi previsti dalla normativa, a bordo dei singoli apparati di ripresa video e sono accessibili esclusivamente in locale mediante apposito applicativo con utenze personali ed autorizzate di accesso ovvero accessibili attraverso la piattaforma cloud Evidence.com all’interno dei server Microsoft Azure, localizzati nei Paesi Bassi, più precisamente nelle zone di Amsterdam e soddisfano tutti i requisiti di GDPR.

Le utenze di accesso ai software sono attribuite dal Responsabile della Polizia Locali.

La scelta e la posizione degli apparati viene fatta di concerto fra le singole Amministrazioni Comunali facenti parte dell’Unione Tresinaro Secchia e le principali Forze dell’Ordine.

Il collegamento all’impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all’Unione Tresinaro Secchia, nei limiti e con l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all’art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 6 - Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

Le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori sono forniti con rinvio all’informativa completa (secondo livello).

A tal fine l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni aderenti assicurano adeguata trasparenza sul trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza, attraverso:

- La pubblicazione dell’informativa completa sui rispettivi siti istituzionali;
- L’installazione della cartellonistica informativa prevista dalla normativa vigente;
- Eventuali ulteriori forme di comunicazione istituzionale ritenute opportune.

Per l’informativa di primo livello verrà utilizzato un modello semplificato (informativa "minima"), conforme al facsimile messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali ed alle Linee Guida EDPB n. 3/2019, recante almeno l’indicazione del titolare del trattamento, delle finalità perseguite, dei tempi di conservazione delle immagini e dei punti di contatto per l’esercizio dei diritti degli interessati.

I Comuni facenti parte dell’Unione Tresinaro Secchia nel cui territorio sono installati i sistemi di videosorveglianza cittadina, in particolare, si obbligano ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un

posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'informativa completa sul trattamento dei dati con il sistema di videosorveglianza, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia e dei singoli comuni facenti parte della stessa, nella sezione Amministrazione Trasparente - sezione Contenuti Ulteriori - sotto sezione Privacy.

Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, si procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 8 - Titolare e Designato del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Tresinaro Secchia, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Comandante della Polizia Locale – Corpo Unico opera quale soggetto Designato per il trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza nell'ambito delle attività svolte per conto dell'Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Titolare del trattamento, e dei Comuni aderenti, in qualità di contitolari del trattamento per gli impianti insistenti sul rispettivo territorio.

Il Soggetto Designato del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il Soggetto Designato procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Titolare del trattamento, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite in relazione alla gestione del sistema di videosorveglianza e, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Soggetto Designato del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- il Soggetto Designato del trattamento individuerà e nominerà con propri atti all'interno della propria Area organizzativa, gli Incaricati del trattamento, selezionandoli tra i titolari della qualifica di Agenti e/o Ufficiali di polizia Giudiziaria, che per esperienza, funzione, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza, nell'espletamento del servizio, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD. Detti incaricati saranno sottoposti ad iniziative periodiche di formazione ed opportunamente istruiti e formati da parte del Soggetto Designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- Il Dirigente a cui è affidato il Servizio SIA, Dirigente designato, individua gli incaricati tecnici per il servizio di manutenzione ed assistenza;

- il Soggetto Designato del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- il Soggetto Designato del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Soggetto Designato del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Soggetto Designato del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Soggetto Designato del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Soggetto Designato del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Unione Tresinaro Secchia;
- il Soggetto Designato del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Unione Tresinaro Secchia;
- il Soggetto Designato del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Soggetto Designato del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Soggetto Designato del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Soggetto Designato del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Soggetto Designato del trattamento, garantisce che il Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Soggetto Designato del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Soggetto Designato del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il Soggetto Designato del trattamento assicura che gli incaricati all'interno della propria Area organizzativa si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il

trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali

- il Soggetto Designato del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Soggetto Designato del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Il Soggetto Designato del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Titolare del Trattamento. In questi casi, il Soggetto Designato del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 9 — Incaricati del Trattamento

Il Soggetto Designato del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Soggetto Designato il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso ai banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Soggetto Designato del trattamento dei dati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dal Titolare del Trattamento;

- fornire al Soggetto Designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali della sala operativa.

Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Soggetto Designato.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale di concerto con le Forza di Polizia.

I dati personali possono essere acquisiti mediante i seguenti apparecchi:

a) telecamere poste nel territorio comunale individuate dall'Amministrazione e/o dal Comando di Polizia Locale che trasmettono immagini al data center dell'Unione Tresinaro Secchia;

b) telecamere a bordo di servizio (*dash cam*);

c) telecamere indossabili (*body cam*) utilizzate dagli agenti di Polizia Locale per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui;

d) telecamere modulari (cd. *Video-fotrappole*);

e) telecamere montate a bordo di *droni* radiocomandati a pilotaggio remoto.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente paragrafo, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I flussi video delle unità di ripresa saranno inviati presso il data center dell'Unione Tresinaro Secchia.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle

immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte dalle telecamere per le sole finalità di tutela del patrimonio, è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione al caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Soggetto Designato potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Titolare del Trattamento terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'unione Tresinaro Secchia.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi—Fi, Wi Max, Gprs).

Come già indicato al precedente art. 8, il Titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Soggetto Designato del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 9, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Il Titolare ed il Soggetto Designato del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 12 – Specificità per body cam e dash cam

Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o poste sui mezzi di servizio (dash cam), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui.

Le suddette videocamere e le relative schede di memoria (se previste per la funzionalità dell'apparecchio) dovranno essere contraddistinte da un numero di serie annotato in apposito Registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'operatore che firmerà la presa in carico. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Spetta all'operatore l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre le criticità di cui al paragrafo 1, secondo le direttive impartite dal Comandante.

Con riferimento alle body cam, sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera. Ove compatibile con le esigenze operative e di sicurezza, l'operatore informa i presenti dell'attivazione del dispositivo.

Al termine del servizio l'operatore, previa compilazione e firma del Registro per avvenuta consegna, affida la scheda di memoria della body cam e della dash cam all'Ufficiale responsabile appositamente autorizzato al trattamento, il quale provvede, entro il termine di 24 ore dalla consegna alla verifica delle immagini registrate.

Qualora le immagini risultino rilevanti ai fini penali e/o amministrativi, il soggetto autorizzato provvede al riversamento delle stesse su supporto di memoria nella disponibilità dell'Autorità competente e/o dell'Ente, secondo le modalità tecniche e le misure di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Nel caso in cui non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video le immagini sono cancellate senza ritardo secondo procedure documentate e tracciabili definite dal Titolare del trattamento.

Art. 13 Videosorveglianza con il sistema delle video-fototrappole

Il presente regolamento si applica anche per il sistema di videosorveglianza tramite "video-foto trappole".

La videosorveglianza con il sistema delle "foto trappole" ha per oggetto la sorveglianza di aree del territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia, che saranno individuate dai rispettivi Comuni, anche mediante atto dell'organo competente, e successivamente prese in carico dall'Unione Tresinaro Secchia, con apposita deliberazione della Giunta, ai fini della gestione del sistema e del trattamento dei dati personali, su proposta del Soggetto Designato del Settore Polizia Locale.

Tale sistema, da utilizzarsi anche come strumento di tutela del patrimonio pubblico ed a salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene pubblica, ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di rifiuti, di materiale e sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "video-fototrappole" sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili con riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003, al D.Lgs. n. 101/2018 e alle disposizioni emanate dal Garante per la protezione dei dati; in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati, in modo chiaramente visibili, appositi cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali, come indicato nell'articolo 6.

L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle video fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

Le immagini tramite video-fototrappole non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.

Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati/incaricati, dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici e alla funzione "Menù" della foto trappola. Il sistema di credenziali prevede la immissione di una password alfanumerica di accesso, la quale sarà modificata con frequenza trimestrale.

Saranno impartite, dal Responsabile del Settore Polizia Locale, anche in qualità di Soggetto designato al trattamento, istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Art. 14 — Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, ai Contitolari, al Soggetto Designato ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del Soggetto Designato del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy").

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Responsabile della protezione dei dati accerterà l'effettiva esistenza del trattamento e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al primo capoverso l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai paragrafi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD e alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 17 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta dell'Unione la presa in carico dei sistemi di videosorveglianza in uso presso i Comuni facenti parte della stessa nonché la verifica della conformità al sistema operativo gestionale mediante parere positivo del SIA dell'Unione, la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 18 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal Soggetto Designato del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

Il titolare o il Soggetto Designato del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet dell'Unione Tresinaro Secchia.

Art. 20 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.